

Pubblicato il 12/03/2025

N. 05167/2025 **REG.PROV.COLL.**
N. 11010/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11010 del 2024, proposto da [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uff Scolastico Regionale Sicilia
Direzione Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Uff Scolastico Reg
Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Uff Scolastico Reg Sicilia
Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Cal, Uff Scolastico
Reg Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Enn,
Uff Scolastico Reg Sicilia Uff Vii Ambito Territoriale di Catania, Uff Scolastico
Reg Sicilia Ufficio Viii Ambito Territoriale di Messina, Uff Scolastico Reg Sicilia
Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio Ix
Ambito Territoriale di Ragusa, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio X Ambito

Territoriale di Siracusa, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████, non costituiti in giudizio;

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 07/08/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 33937/2024, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), per la regione Sicilia, nella parte in cui non è presente l'odierno ricorrente;

- nonché delle graduatorie di merito rettifiche e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 34539/2024, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), per la regione Sicilia, come pubblicate in data 09/08/2024 sul sito istituzionale dell'USR Sicilia, nella parte in cui non è presente il ricorrente;

- nonché delle graduatorie di merito rettifiche e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 37261/2024, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), per la regione Sicilia, come pubblicate in data 26/08/2024 sul sito istituzionale dell'USR Sicilia, nella parte in cui non è presente il ricorrente;

- nonché delle graduatorie di merito rettifiche e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 46483/2024, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), per la regione Sicilia, come pubblicate in data 04/10/2024 sul sito istituzionale dell'USR Sicilia, nella parte in cui non è

presente il ricorrente;

- nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente.

- nonché degli esiti riconosciuti al ricorrente a seguito della valutazione, nonché dei verbali, delle griglie di valutazione e di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo. nonché del decreto prot. n. 11718/2024, a firma dell'USR Sicilia, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la classe A027 (matematica e fisica alle scuole superiori);

- nonché del prot. n. 21239/2024 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha delegato il Dr. Marco Anello alla firma dei provvedimenti inerenti alle procedure di reclutamento di cui al D.M. 205/2023;

- nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito regionale per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento ed ai fini del riconoscimento dell'abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso

e per la condanna

dell'amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore del ricorrente anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere al ricorrente l'abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ussr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio V

Ambito Territoriale di Agrigento e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Cal e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Enn e di Uff Scolastico Reg Sicilia Uff Vii Ambito Territoriale di Catania e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio Viii Ambito Territoriale di Messina e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio Ix Ambito Territoriale di Ragusa e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani e di Massimiliano Aglianò;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente contesta il mancato superamento delle prove del concorso indicato in epigrafe con un punteggio idoneo a consentire al ricorrente di risultare vincitore, oltre che la mancata inclusione nella graduatoria di merito degli idonei.

In particolare, il ricorrente premette in fatto che:

- ha conseguito la votazione pari a n. 84/100 alla prova scritta, n. 80/100 alla prova orale, n. 61/100 alla prova pratica;
- a seguito della pubblicazione delle impugnate graduatorie, ha potuto constatare di non rientrare tra i vincitori, pur avendo superato la soglia di idoneità;
- in mancanza di una graduatoria degli idonei, non è in grado di conoscere la propria posizione tra i candidati idonei.

1.1. – Avverso gli atti indicati in epigrafe, il ricorrente articola tre motivi di ricorso con cui:

I) lamenta l'illogicità della valutazione conseguita con particolare riguardo alla

prova pratica, la cui valutazione (61/100) è sproporzionata rispetto al punteggio ben superiore conseguito alla prova scritta e orale (80/100 e 84/100);

II) censura la mancata pubblicazione della graduatoria di merito degli idonei, contraria ai principi di trasparenza e buon andamento, che impedisce al ricorrente di conoscere la propria posizione, anche ai fini dello scorrimento a seguito di rinunce;

III) deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'abilitazione agli idonei e dello scorrimento, costringendo il ricorrente al precariato e senza valorizzare la continuità didattica.

Solleva, in subordine, questione di legittimità costituzionale *“valutati, anche alla luce della peculiarità della presente materia, se sia o meno compatibile con gli artt. 1,2,3,4,97 Cost. salvo altri, il combinato disposto del decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l’articolo 20, recante “disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR” e l’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevedrebbe l’esclusione del ricorrente, in quanto docente risultato idonei al presente concorso, dalla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali e dal successivo scorrimento e dal conferimento dell’abilitazione”, nonché questione di compatibilità comunitaria “ per erronea applicazione della direttiva 70/99CE in ragione del fatto che il ricorrente, in quanto non assunto in ruolo, continuerà comunque ad essere docente precario (benché idoneo al concorso) con palese violazione dei principi espressi dalla nota sentenza Mascolo”.*

1.2. – Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti e un controinteressato, concludendo per il rigetto del ricorso.

1.3. – Essendo la procedura concorsuale in questione prevista nell’ambito del

PNRR (in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e il target M4C1-14 che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento), con ordinanza n. 1725/2025 la Sezione disponeva il mutamento del rito e l’integrazione del contraddittorio.

3. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Il ricorso è infondato.

Vanno preliminarmente rigettate, in quanto infondate, le eccezioni di parte resistente circa il difetto di competenza del giudice adito, in quanto gli atti impugnati includono non solo atti adottati dall’USR per la Regione Sicilia in relazione alla procedura concorsuale, ma anche i decreti ministeriali e direttoriali che hanno indetto la procedura, contestando precise disposizioni in essi contenute che hanno efficacia nazionale.

4.1 – Con un primo motivo, il ricorrente si duole dell’evidente sproporzione del giudizio che intercorre nel rapportare la prova scritta (n. 84/100) ed orale (n. 80/100) con la prova pratica, per la quale il punteggio riconosciuto è stato pari a 61/100.

Deve preliminarmente rilevarsi come le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016).

Nel caso di specie, parte ricorrente non contesta i criteri di valutazione, né allega specifici motivi atti a evidenziarne una illogicità o contraddittorietà della valutazione conseguita, anche in relazione agli elaborati prodotti o alle prove eseguite. Piuttosto, si limita a rilevare una “sproporzione”, estrinseca e apparente, tra i punteggi conseguiti nelle diverse prove, come indice di una contraddittorietà della relativa valutazione.

La censura appare infondata, in quanto generica e formulata in via essenzialmente esplorativa, non risultando supportata da altri elementi o principi di prova in ordine alla asserita illogicità, irrazionalità o contraddittorietà della valutazione stessa.

Invero, la mera disomogeneità dei punteggi conseguiti nelle diverse prove di esame – in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare un’ illogicità della valutazione – ben può costituire un esito possibile delle prove concorsuali, le quali mirano, secondo l’ impostazione della *lex specialis* e dei criteri di valutazione – si ripete, non contestati in questa sede – a vagliare differenti capacità del candidato.

4.2 – Con un secondo motivo, parte ricorrente deduce l’ illegittimità della mancata pubblicazione della graduatoria di merito degli idonei da parte dell’ amministrazione scolastica.

La censura è infondata.

L’ operato dell’ Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’ assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).

La disciplina infatti prevede la “*formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’ integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto*

almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali” (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).

A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria di merito, essendo la stessa non prevista dalla *lex specialis*.

Né è vero che in assenza di tale graduatoria, la posizione del ricorrente sarebbe equivalente a quella di chi non ha superato le prove concorsuali, posto che l’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla *lex specialis*, il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.

Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la *ratio* della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.

Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.

Le considerazioni esposte consentono altresì di superare i dubbi di costituzionalità sommariamente avanzati da parte ricorrente. Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’amministrazione (cfr, in un caso analogo, TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024).

4.3. – Neppure fondato risulta il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui si ritiene che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito impedisca la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore del ricorrente.

Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell'ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020).

La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “*integrazione della graduatoria*” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.

Tale facoltà non è impedita in fatto – né il ricorrente adduce prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che al ricorrente è stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all'ultimo dei vincitori.

Analoghe considerazioni valgono per la parte del motivo in esame con cui si censura la mancata previsione della c.d. “idoneità abilitante”, ossia il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso richiesta al superamento delle prove concorsuali.

Premesso che l'omissione di cui si lamenta il ricorrente è direttamente riconducibile alla normativa istitutiva del concorso, si rileva che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione quella di individuare le modalità di reclutamento maggiormente idonee a soddisfare l'interesse pubblico perseguito.

Nel caso specifico, risulta che nell'attuale contesto – a seguito della nuova disciplina dei percorsi di abilitazione per insegnanti prevista dal d.P.C.M. 4 agosto 2023 – l'abilitazione all'insegnamento si consegue all'esito di un percorso universitario accademico di formazione.

Inoltre, il concorso in questione richiede come requisito di partecipazione l'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso e, in via residuale, consente ai vincitori dello stesso (non ancora dotati di abilitazione) di poterla conseguire mediante l'ottenimento dei crediti previsti (cfr. art. 7, co. 6, d.P.C.M. 4 agosto 2023 e D.D. n. 2575/2023), al termine del quale conseguiranno

l'abilitazione e stipuleranno un contratto a tempo indeterminato.

A fronte di tale quadro, non è dato comprendere dalle censure ricorsuali – chesi limitano ad un riferimento alla pregressa “prassi” amministrativa – in base a quale norma l'amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di riconoscere valore abilitante al superamento delle soglie d'idoneità alle prove concorsuali, non vigendo nel caso di specie una previsione – come quella introdotta ad es. con l'art. 5, co. 4-ter, d. lgs. n. 59/2017 e successivamente abrogata – che collegava l'abilitazione al superamento delle prove del concorso del 2020 e che, nel contesto attuale, sarebbe non compatibile con il nuovo sistema di reclutamento dei docenti previsto dall'art. 1 del d. lgs. n. 59/2017 (come modificato dall'art. 44 d.l. n. 36/2022).

Neppure il riferimento alla violazione del principio di continuità didattica o all'esigenza di evitare la precarietà sono idonei a condurre a diverse conclusioni, posto che l'impostazione del concorso e il nuovo quadro di reclutamento dei docenti adottato in esecuzione di una precisa missione del PNRR sono volti proprio a ridurre il fenomeno degli insegnanti precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale.

Le considerazioni che precedono conducono quindi a ritenere anche il terzo motivo di ricorso non meritevole di accoglimento.

5. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

6. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO